



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 745 del 30/09/2024

Oggetto:

VALORIZZAZIONE ECONOMICA FERIE NON FRUITE DA DIRIGENTE MEDICO C. M. (MATR. N. 4088) ENTRO LA CESSAZIONE

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO: DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021
PROROGATO: DGR N.70-8685 DEL 27/05/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'estensore dell'atto: Guerrini Elena

Il Responsabile del procedimento: Bianco Roberto

Il Dirigente/Funziario: Bianco Roberto

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore S.O.C. Gestione Personale e Relazioni Sindacali, in conformità al Regolamento approvato con deliberazione n. 290 del 12/05/2017 e modificato con deliberazione n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 567 del 23/04/2024 si prendeva atto del collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età a far data dal 3/06/2024 del Dott. C.M. (matr. n. 4088), dipendente a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico di Anestesia e Rianimazione;
- con nota prot. n. 37403 del 5/06/2024 il suddetto dirigente medico avanzava richiesta di pagamento delle ferie maturate e rimaste non godute al momento della cessazione;
- con nota prot. n. 53365 del 16/08/2024 la Direzione Generale, rilevata da parte del dirigente in questione l'impossibilità di fruire delle ferie pregresse alla data di cessazione dal servizio, comunicava al medesimo la volontà di procedere alla valorizzazione delle stesse, limitatamente alle ferie maturate e non godute durante il periodo pandemico;

Visto l'Accordo Integrativo Aziendale Dirigenza Medica, di cui alla deliberazione n. 636/2011, che stabiliva che le ferie non fruite entro i 18 mesi ai sensi del D. Lgs. n. 66/2003, e s.m.i., potessero essere godute interamente all'atto della cessazione dal servizio, nonché l'Accordo Integrativo Aziendale Area Sanità siglato in data 4/10/2022 che dispone che sono fatti salvi i diritti acquisiti in base al suddetto A.I.A.;

Considerati l'art. 5, c. 8 L. n. 135/2012, nonché i pareri del Dipartimento della Funzione Pubblica del 2012 e del 2020 e del M.E.F. - Dipartimento RGS-IGOP del 2012;

Rilevato che a seguito della pandemia vi sono stati numerosi mesi in cui, per direttive regionali (note DIRMEI – Unità di Crisi della Regione Piemonte prot. n. 55839 del 10/11/2020 e prot. n. 194123 del 14/11/2020) e aziendali, vi è stata l'impossibilità/divieto di programmare le ferie nel periodo emergenziale, che va dall'ultimo trimestre 2020 al 2021 e al primo trimestre 2022;

Dato atto inoltre che da anni risulta difficile garantire la programmazione delle ferie per tutti i dirigenti medici, in quanto: 1) sussiste cronica carenza di medici che non si riesce a colmare, sebbene nel corso degli ultimi anni siano stati banditi ed espletati numerosi pubblici concorsi; 2) nonostante il numero esiguo di medici, è sempre necessario assicurare la continuità dell'attività istituzionale, con un'organizzazione su cui ha pesantemente inciso la pandemia, e agire e organizzarsi per evitare il pericolo che si verificano ipotesi di interruzione di pubblico servizio;

Precisato che per quanto sopra esposto per il Dott. C.M., tenuto anche conto dell'incarico dirigenziale ricoperto in Azienda, è stato pressoché impossibile fruire di tutte le ferie maturate, al fine di consentire alla Struttura di assegnazione di garantire la continuità dell'attività assistenziale;



Rilevato che alla data di cessazione dal rapporto di lavoro il dirigente medico in questione presentava complessivamente otto giorni di ferie residue non fruitive relative al periodo pandemico (n. 1 giorno anno 2020 e n. 7 giorni anno 2022);

Ritenuto pertanto di procedere al riconoscimento economico sostitutivo delle suddette giornate di ferie non godute durante il periodo pandemico, tenuto conto che prima dell'estinzione del rapporto di lavoro non è stato possibile, a causa di circostanze oggettive e indipendenti dalla volontà delle parti, poter fruire delle suddette giornate di congedo ordinario entro la data di cessazione; le esigenze di servizio, l'emergenza epidemiologica e la cronica grave carenza di personale medico in servizio presso la S.O.C. Anestesia e Rianimazione, sono state situazioni contingenti che non hanno consentito una programmazione atta a permettere la completa estinzione delle ferie maturate, in particolare quelle relative al periodo pandemico, stante la doverosità di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria pubblica, con una dotazione di organico insufficiente, per evitare il grave rischio di interruzione di pubblico servizio;

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 502/1992, e s.m.i., come formulati nel frontespizio del presente atto.

DELIBERA

1) di riconoscere, per tutto quanto esposto in premessa, al Dott. C.M. (matr. n. 4088) il valore economico sostitutivo degli otto giorni di ferie relative al periodo pandemico non fruitive per esigenze di servizio entro la data di risoluzione del rapporto di lavoro, per un importo pari a Euro 3.260,65, tenuto conto delle circostanze oggettive descritte in premessa, indipendenti dalla volontà delle parti, che non hanno consentito prima dell'estinzione del rapporto di lavoro, una programmazione atta a permettere la completa fruizione delle ferie maturate, in particolare per le suddette ferie relative al periodo pandemico, stante la doverosità di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria pubblica, con una dotazione organica insufficiente, per evitare il grave rischio di interruzione di pubblico servizio;

2) di imputare al bilancio corrente la spesa complessiva di Euro 4.313,84 derivante dal presente atto, così ripartita:

Euro 3.260,65 per competenze al conto 3.10.06.08

Euro 776,03 per oneri al conto 3.10.06.18

Euro 277,16 per IRAP al conto 3.30.01.04.

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, dovendo provvedere alla liquidazione in questione.